

## **LSIT**

### **Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici**

## **COMMENTI**

\*\*\*\*\*



# ISIT

## Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

### COMMENTI

\*\*\*\*\*

Edizione 28.6.1996

## Indice

## Pagina

<b>1.</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Una breve retrospettiva</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Scopo della nuova legge sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Campo d'applicazione della LSIT</b>	<b>7</b>
4.1	Campo d'applicazione oggettivo	7
4.2	Campo d'applicazione soggettivo	8
4.3	Campo d'applicazione territoriale	8
4.4	Campo d'applicazione temporale	9
4.5	Delimitazioni	9
<b>5.</b>	<b>I presupposti generali per la messa in circolazione</b>	<b>11</b>
5.1	Principio	11
5.2	Esposizione e presentazione di IAT	11
<b>6.</b>	<b>I presupposti particolari per la messa in circolazione</b>	<b>12</b>
6.1	Il "nuovo sistema"	12
6.2	Il campo d'applicazione del "nuovo sistema"	12
6.3	I requisiti essenziali	14
6.4	Le norme tecniche designate	15
6.5	La procedura per la valutazione della conformità	16
6.6	La prova della conformità	18
6.7	Ottenimento dei testi normativi	19
<b>7.</b>	<b>Esecuzione della LSIT</b>	<b>20</b>
7.1	Osservazione preliminare	20
7.2	La normativa vigente	20
7.2.1	Organi della LSIT	20
7.2.2	La sorveglianza del mercato	21
7.2.3	Rimedi giuridici	22
7.2.4	Disposizioni penali	23
7.3	Principi della futura esecuzione	23
<b>8.</b>	<b>Trattati internazionali</b>	<b>25</b>
<b>9.</b>	<b>Importanza della LSIT</b>	<b>26</b>
9.1	Importanza per i produttori	26
9.2	Importanza per chi mette in circolazione i prodotti	26
9.3	Importanza per i datori di lavoro	27
9.4	Importanza per i consumatori	27
	<b>Tabella Presupposti per la messa in circolazione</b>	<b>28</b>
	<b>Abbreviazioni</b>	<b>29</b>
	<b>Indirizzi</b>	<b>30</b>

## 1 Introduzione

---

**Installazioni e apparecchi tecnici (IAT)** sono ormai divenuti una componente indispensabile della nostra vita. Non solo nel settore industriale, artigianale o agricolo, ma anche in casa, nello sport e nel tempo libero abbiamo sempre a che fare con un gran numero di tali prodotti.

Le installazioni e gli apparecchi tecnici **non conformi ai criteri di sicurezza** rappresentano un'importante fonte di infortuni. Per tale ragione già da diversi anni lo Stato si sforza di garantire mediante prescrizioni e misure adeguate la sicurezza di questi prodotti.

Nel 1976 l'Assemblea federale promulgò per la prima volta un'ampia legge sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT). Con questo atto legislativo venne introdotta in tutta la Svizzera la possibilità di prendere provvedimenti contro i prodotti "tecnici" non conformi ai criteri di sicurezza.

Una nuova fase iniziò nel 1992 con il **trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE)**. Malgrado la Svizzera non abbia aderito a tale trattato, da allora ha inserito nella propria legislazione numerose delle sue componenti, in particolare nel campo della sicurezza dei prodotti.

In tale ambito si arrivò pure alla **prima grande revisione della LSIT** del 1993. La revisione della legge è entrata in vigore il **1° luglio 1995**, insieme all'ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT), completamente rielaborata, e la nuova ordinanza sulle procedure di valutazione della conformità (OConf).

Scopo del presente opuscolo informativo è offrire - alle persone direttamente e indirettamente interessate - un'introduzione allo scopo, al contenuto e al funzionamento delle nuove normative.

## 2 Una breve retrospettiva

---

La Confederazione ha emanato le prime prescrizioni sulla sicurezza tecnica già nel 19° secolo. Esse concernevano categorie di prodotti ben definiti, che a quei tempi rappresentavano dei rischi particolarmente elevati (es.: ordinanza del 1897 concernente l'impianto e l'esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore).

RU 16 290

Nel corso degli anni la legislazione federale comprese un numero crescente di ulteriori **normative per prodotti specifici**. Per esempio definivano i requisiti per la messa in circolazione e l'esercizio di apparecchi elettrici, mezzi di trasporto (veicoli a motore, ferrovie, navi, aerei ecc.), nonché apparecchi per le telecomunicazioni o le misurazioni.

Un altro tema centrale del legislatore federale fu fin dall'inizio anche la **sicurezza del lavoro nelle fabbriche**. Molte delle misure prese a tal fine concernevano pure il miglioramento della sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici ivi utilizzati (p.es. ordinanza del 1951 sulla prevenzione degli infortuni nell'uso di gru e di apparecchi di sollevamento).

RS 832.312.15

Fu però **solo con la LSIT del 1976** che si arrivò a una normativa che contemplava non solo singole categorie di prodotti, bensì essenzialmente la **sicurezza di tutte le installazioni e gli apparecchi tecnici sul mercato**. Il fattore esterno all'origine di questa novità era stato una convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro (ILO), a cui la Svizzera desiderava aderire (Convenzione n. 119 del 5 giugno 1963 concernente la sicurezza delle macchine). La LSIT doveva essere una specie di rete di sicurezza applicabile a tutti i casi in cui la messa in circolazione di tali prodotti non fosse già disciplinata da prescrizioni specifiche.

RS 819.1; RU  
1977 2370

Il contenuto della LSIT del 1976 si limitava essenzialmente al principio, secondo cui le installazioni e gli apparecchi tecnici che giungevano sul mercato svizzero dovevano essere conformi alle **regole della tecnica riconosciute**. Inoltre per tutta una serie di categorie di prodotti si fece uso della possibilità di definire dei **requisiti più concreti** (in particolare per ascensori, impianti di gru, veicoli per trasporti interni, tagliaerba e attacchi di sicurezza per gli sci). Invece non si fece uso della competenza di introdurre nell'ambito della LSIT un contrassegno svizzero di prova o sicurezza.

Art. 3a LSIT

Art. 4a. LSIT

Art. 5a LSIT

Dal **punto di vista organizzativo** la LSIT si basava per quanto possibile sulle strutture già esistenti nel campo della sicurezza del lavoro. La vigilanza e l'esecuzione della LSIT vennero affidate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Inoltre il Consiglio federale venne incaricato di costituire una Commissione federale delle installazioni e degli apparecchi tecnici (CFIT), composta da un massimo di 15 rappresentanti degli ambienti interessati.

Art. 13a LSIT

Art. 9a LSIT

Al fine di permettere alla Svizzera di partecipare allo **Spazio Economico Europeo**, nel 1992 il Parlamento emanò fra l'altro una prima revisione della LSIT (programma legislativo "Eurolex"). Si trattava di creare i presupposti per introdurre nella legislazione svizzera diverse direttive CE che ricadono nell'ambito della LSIT.

FF 1992 543

Anche se il trattato SEE venne bocciato nella votazione popolare del 6 dicembre 1992, già l'anno successivo il Parlamento **riprese numerosi progetti SEE**, fra i quali la LSIT (programma legislativo "Swisslex"). Tale passo venne motivato con il fatto che anche dopo il no allo SEE per la Svizzera era molto importante evitare inutili differenze rispetto alla legislazione europea in materia di prodotti (cosiddetti ostacoli tecnici al commercio).

FF 1993 843

Una volta conclusi gli accurati preparativi, il **12 giugno 1995** il Consiglio federale ha approvato la **revisione totale della LSIT**, trasferendo simultaneamente la **vigilanza nell'ambito della LSIT** dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali all'**Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML)**. Inoltre ha preso atto, approvandolo, del **rapporto sulla futura esecuzione della LSIT**. Infine nella medesima data il Dipartimento federale dell'economia pubblica (DFEP) ha promulgato la **nuova ordinanza sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OConf)**.

RS 819.11

Art. 16 OSIT

RS 819.115

L'intero pacchetto ("nuova LSIT") è entrato in vigore il **1° luglio 1995**.

RU 1995 2766

### 3 Scopo della nuova LSIT

---

La “nuova LSIT” ha un **doppio scopo**: la **sicurezza** delle installazioni e degli apparecchi tecnici, come pure **l’abolizione di ostacoli tecnici al commercio**.

**Scopo principale** della LSIT resta anche dopo la revisione la **sicurezza** dei rispettivi prodotti. Come sancito nell’articolo 3, il principio a cui si ispira la legge è far sì che vengano messi in circolazione esclusivamente apparecchi tecnici e installazioni che, usando la dovuta diligenza e impiegandoli nel modo appropriato, non mettano in pericolo la vita o la salute degli utilizzatori o di terzi.

Art. 3 LSIT

Con la “nuova LSIT” è venuto ad aggiungersi un secondo scopo: **evitare** i cosiddetti **ostacoli tecnici al commercio**. Si tratta di adeguare nel migliore dei modi le prescrizioni svizzere in materia di sicurezza di IAT alla legislazione dei nostri partner commerciali più importanti (ossia soprattutto l’Unione europea). I **produttori** devono poter vendere i loro prodotti sia all’interno che all’esterno possibilmente senza che siano necessarie modifiche o procedure supplementari. Per i **consumatori** i prodotti “commerciabili” internazionalmente significano un’offerta più ampia e più conveniente. Grazie all’armonizzazione con la nuova legislazione europea in materia di prodotti si ottiene inoltre tendenzialmente un maggior livello di sicurezza rispetto alla “vecchia LSIT”.

Con la **legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)** del 6 ottobre 1995 l’armonizzazione internazionale delle prescrizioni di sicurezza svizzere è diventata un principio vincolante per il Consiglio federale e l’Amministrazione. Di tale regola bisognerà tener conto anche per futuri ampliamenti o modifiche nell’ambito della LSIT.

FF 1995 535

## 4 Campo d'applicazione della LSIT

---

### 4.1 Campo d'applicazione oggettivo

La LSIT disciplina l'**offerta e la messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici**. Vale però solo per i prodotti la cui sicurezza non è già oggetto di altre leggi od ordinanze della Confederazione. Art. 1 LSIT

In particolare:

- La **definizione di installazioni tecniche e apparecchi tecnici** è molto ampia e in base alla volontà del legislatore non intende essere esauriente. Se la legge menziona macchine, apparecchiature, impianti, attrezzi e dispositivi di protezione impiegati a titolo professionale o no, si tratta semplicemente di tipici esempi. Art. 2 cpv. 1 LSIT
- La legge contempla esclusivamente gli IAT **pronti per l'uso**. In linea di principio può trattarsi anche di componenti che di per sé rappresentano già un rischio ai sensi della LSIT. Restano però riservate a livello di ordinanza (OSIT) regolamentazioni più dettagliate a questo riguardo (p.es. per le macchine). Art. 2 cpv. 2 LSIT
- Al campo d'applicazione oggettivo - fondamentalmente ampio - della LSIT si contrappone il suo **carattere sussidiario**. In altre parole, la legge non trova applicazione per le categorie di prodotti o gli aspetti dei prodotti che sono già oggetto di altre leggi od ordinanze federali (p.es. prodotti elettrici a bassa tensione, veicoli a motore, navi). Peraltro è possibile che un apparecchio tecnico sottostia sia alla LSIT che a una normativa specifica (p.es. determinate macchine devono essere conformi alla LSIT quanto ai rischi meccanici, ma inoltre soddisfare le condizioni dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione [OPEBT]). Art. 1 cpv. 2 LSIT  
RS 734.26
- La LSIT riveduta vale espressamente **solo per le installazioni e gli apparecchi tecnici nuovi**. Non sono contemplati dalla legge i prodotti d'occasione. Se però in un'azienda si deve utilizzare un apparecchio usato, vanno osservate le relative disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Art. 1 cpv. 1 OSIT

- Un **caso speciale** è costituito dai **prodotti medico-sanitari**. Anche se la loro regolamentazione nell'ordinanza del 24.1.1996 si basa principalmente sulla LSIT e quindi resta soggetta ai principi di quest'ultima, simultaneamente per l'esecuzione delle norme relative ai prodotti medico-sanitari è stata creata una struttura separata, di cui è responsabile non l'UFIAML, bensì l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). RS 819.124

#### 4.2 Campo d'applicazione soggettivo

La LSIT vale per tutti coloro che in Svizzera (a) **mettono in circolazione** oppure (b) **offrono** IAT. Il secondo criterio di collegamento ha invece solo un'importanza secondaria. Infatti viene sancito l'obbligo dell'offerente di contrassegnare - nell'ambito di esposizioni e presentazioni - gli apparecchi che non soddisfano (ancora) i requisiti legali per la messa in circolazione e di prendere le misure di sicurezza necessarie per la sicurezza delle persone. Art. 1 cpv. 1 LSIT  
Art. 10 OSIT

Tutte le altre prescrizioni di sicurezza della LSIT obbligano direttamente solo **chi mette in circolazione** i prodotti. Si tratta di **qualsiasi persona fisica o giuridica che diffonde IAT a titolo oneroso o gratuito**. Il motivo legale della diffusione è irrilevante (acquisto, noleggio, leasing, comodato ecc.). È però espressamente esclusa la diffusione di IAT per scopi sperimentali o di trasformazione. Art. 1 cpv. 1 OSIT  
Art. 1 cpv. 2 OSIT

#### 4.3 Campo d'applicazione territoriale

La LSIT vale per l'offerta e la messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici **in tutta la Svizzera**. Per quanto riguarda la **messa in circolazione** va notato quanto segue: Art. 1 cpv. 1 OSIT

- Chi mette in circolazione IAT deve avere **sede, domicilio o residenza in Svizzera**. Ciò vale in particolare per il produttore, l'importatore, il grossista o il dettagliante svizzero.

- I requisiti della LSIT valgono per **ogni tappa della diffusione** nella catena di distribuzione interna. Peraltro il dettagliante non è tenuto, per esempio, a provare la conformità se - a richiesta - tale prova viene fornita dal grossista o dall'importatore. Art. 18 cpv. 2 LOTC

- È **esclusa** espressamente dal campo d'applicazione della legge la **diffusione di IAT a scopo d'esportazione**. Art. 1 cpv. 2 OSIT

#### 4.4 Campo d'applicazione temporale

La "nuova LSIT" è **entrata in vigore il 1° luglio 1995**. In tale data è stata pure completamente sostituita la precedente OSIT del 21.12.1977, ivi comprese le regole di sicurezza su di essa basate. Art. 19 OSIT

Comunque **fino alla fine del 1996** vige un **periodo transitorio**, sotto due aspetti:

- Anche IAT che soddisfano (solo) i requisiti delle **norme previgenti** possono essere messi in circolazione fino a tale data. Art. 18 cpv. 1 OSIT
- Nel caso degli **uffici svizzeri per la valutazione della conformità (6.5)** è sufficiente che sia stata inoltrata una **domanda di accreditamento**. Art. 18 cpv. 2 OSIT

#### 4.5 Delimitazioni

Bisogna tener conto principalmente di tre delimitazioni:

- Come già menzionato (4.1), la LSIT non è applicabile **se vigono prescrizioni di sicurezza speciali della Confederazione**. Art. 1 cpv. 2 OSIT
- Va fatta una distinzione fra la LSIT e le **prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro** nelle aziende. È vero che anche in questo caso si tratta della sicurezza di installazioni e apparecchi tecnici ed entrambi i campi fanno parte del "diritto pubblico". **Destinatario** della legislazione sulla sicurezza del lavoro non è però chi mette in circolazione od offre IAT, bensì il **datore di lavoro**, nella cui azienda si trovano IAT.

In futuro si dovranno evitare scrupolosamente le contraddizioni fra i due campi giuridici. In altre parole, prescrizioni o raccomandazioni in materia di sicurezza sul lavoro non dovrebbero avere più come conseguenza il fatto che apparecchi messi regolarmente in circolazione ai sensi della LSIT non possono poi essere impiegati nelle aziende.

- Inoltre va fatta una distinzione fra la LSIT e la legislazione della **responsabilità civile per danno da prodotti**. È vero che in entrambi i casi destinatario delle norme è il produttore, rispettivamente chi mette in circolazione il prodotto. Ma mentre nel caso della LSIT si tratta di diritto (pubblico) che lo Stato deve applicare a titolo preventivo per evitare che sul mercato appaiano IAT non conformi ai criteri di sicurezza, il diritto della responsabilità civile da prodotti è **reattivo**: conferisce alla persona che ha subito un danno a causa di un apparecchio difettoso **il diritto a un risarcimento**, da far valere per le **vie del diritto privato**.

## 5 I presupposti generali per la messa in circolazione

---

### 5.1 Principio

Affinché uno IAT possa essere messo in circolazione in Svizzera, deve essere così **sicuro** che - **se utilizzato con cura e conformemente alla sua destinazione - non mette in pericolo la vita e la salute di chi lo usa né di terzi.** Art. 3 LSIT

In base alla LSIT questo è il caso se il prodotto possiede i **“requisiti essenziali di sicurezza e di salute”** definiti dal Consiglio federale (si veda in proposito la parte 6). Se il Consiglio federale non ha definito **nessun tale requisito**, il presupposto per la messa in circolazione è la conformità alle cosiddette **regole della tecnica riconosciute.** Art. 3 LSIT  
Art. 4b cpv. 4  
LESIT

Sono considerati **“regole della tecnica riconosciute”** tutti i criteri tecnici che in base all'opinione dominante sia a livello nazionale che internazionale sono adatti a garantire la sicurezza di un determinato IAT a un costo ragionevole. Principalmente si tratta di **norme tecniche** internazionali o nazionali, però anche di raccomandazioni o di altri criteri degli ambienti specializzati. Se opportuno, l'autorità di vigilanza o d'esecuzione può render noto quali criteri sono considerati **“regole della tecnica riconosciute”** nel caso di determinati IAT.

Peraltro le **“regole della tecnica riconosciute”** indicano solo il livello minimo di sicurezza da mantenere, rispettivamente il modo tipico di ottenerlo. Se un produttore ottiene almeno il medesimo livello di sicurezza **in altro modo** - in particolare mediante nuovi metodi non standardizzati, anche tale soluzione resta **possibile**. Però in questo caso chi mette in circolazione lo IAT deve poter provare, a richiesta dell'autorità d'esecuzione, che l'obiettivo legale di sicurezza è stato raggiunto anche in tal modo.

### 5.2 Esposizione e presentazione di installazioni e apparecchi tecnici

L'unica altra prescrizione generale di sicurezza dell'OSIT è l'articolo 10. Come già menzionato (4.2), riguarda **l'esposizione e la presentazione di apparecchi e installazioni non (ancora) conformi alle prescrizioni.** In questo caso sussiste l'obbligo di segnalare chiaramente tale circostanza. Simultaneamente vanno prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone potenzialmente in pericolo. Art. 10 OSIT

## 6 I presupposti particolari per la messa in circolazione

---

### 6.1 Il "nuovo sistema"

Nucleo della revisione della LSIT del 1993/95 è il "nuovo sistema" per le **prescrizioni di sicurezza particolari**. Esso mira a evitare ostacoli tecnici al commercio e perciò è stato armonizzato con il corrispondente modello di regolamentazione dell'Unione europea (cosiddetta "concezione nuova" e "globale" dell'UE nel campo delle prescrizioni e delle norme tecniche).

Questo "nuovo sistema" comprende gli elementi seguenti:

- i "requisiti essenziali di sicurezza e di salute";
- le norme tecniche designate;
- le diverse procedure ("moduli") per la valutazione della conformità di IAT;
- i mezzi di prova della conformità da presentare agli organi esecutivi della LSIT.

### 6.2 Il campo d'applicazione del "nuovo sistema"

In base alla nuova LSIT, **prescrizioni di sicurezza particolari** (ossia requisiti definiti concretamente) sono possibili **esclusivamente secondo il modello del "nuovo sistema"**. La loro introduzione ricade nella **competenza del Consiglio federale** e deve avvenire nel quadro dell'**OSIT** (eccezione: per la regolamentazione delle singole procedure per la valutazione della conformità è competente il Dipartimento federale dell'economia pubblica).

Art. 4 LSIT

Art. 5 cpv. 2  
OSIT

In occasione della revisione del 1995 il Consiglio federale ha emanato prescrizioni di sicurezza particolari per le **prime tre categorie** di IAT: **macchine, apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI)**. In tutti e tre i casi si è trattato di introdurre nel modo più completo possibile le corrispondenti direttive CE nel diritto svizzero.

Art. 3 OSIT

In futuro, prescrizioni di sicurezza particolari per **ulteriori categorie** di installazioni e apparecchi tecnici potranno essere incluse nell'OSIT con un minimo di lavoro legislativo. Si tratterà principalmente di tradurre in norme svizzere ulteriori direttive CE (p.es. per gli ascensori e gli apparecchi a pressione).

Per quanto riguarda la **definizione** delle tre categorie di IAT che attualmente sono oggetto di prescrizioni particolari, l'OSIT rimanda alle corrispondenti direttive CE. **Riassumendo**, in base a tali direttive sono considerati:

Art. 2 OSIT

- *Macchine:*

*"Un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro."*

Diverse unità di tal genere possono a loro volta costituire una macchina, se vengono disposte e azionate in modo da funzionare come un insieme di pezzi. Presupposto necessario resta sempre che una macchina rappresenti comunque un rischio per la sicurezza (p.es.: un orologio da polso contiene senza dubbio parti mobili, unite a formare un insieme di pezzi; però non comporta nessun rischio meccanico rilevante ai sensi della direttiva). Particolari requisiti di sicurezza valgono inoltre per i *componenti di sicurezza* che vengono incorporati nelle macchine.

- *Apparecchi a gas:*

- Apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C.
- Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi i quali sono commercializzati separatamente e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas.

- *Dispositivi di protezione individuale:*

Qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. Anche i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI, ricadono sotto tale definizione.

Le prescrizioni particolari di sicurezza della LSIT non si applicano a macchine, apparecchi a gas e DPI che sono espressamente **esclusi** dal campo d'applicazione delle direttive CE menzionate. Essi devono però comunque **possedere i requisiti generali per la messa in circolazione** ("regole della tecnica riconosciute") (v. parte 5). Art. 3 LSIT

### 6.3 I requisiti essenziali

**Nucleo del "nuovo sistema"** sono i cosiddetti **requisiti essenziali di sicurezza e salute**, mediante i quali viene stabilito quali condizioni deve comunque **soddisfare** un determinato IAT, al fine di poter essere messo in circolazione. Art. 4b cpv. 1 LSIT

Nella misura in cui il Consiglio federale ha già fissato i requisiti fondamentali per determinati IAT, l'OSIT **rimanda** integralmente alle corrispondenti **direttive CE** (unica eccezione: l'art. 4 concernente le lingue ammesse per i manuali). In linea di principio la legge permette anche di definire requisiti essenziali propri svizzeri (per esempio per i prodotti che nell'UE non sono oggetto di una regolamentazione uniforme). Art. 3 OSIT  
Art. 4 LSIT

In particolare:

- I requisiti essenziali per le **macchine** si trovano nell'**allegato I** della Direttiva sulle macchine; per gli **apparecchi a gas**, nell'**allegato I** della Direttiva sugli apparecchi a gas e per i **DPI**, nell'**allegato II** della Direttiva DPI. Art. 3 OSIT
- Mediante il rimando diretto alle direttive europee viene messo in evidenza il fatto che in Svizzera e nell'UE valgono i **medesimi requisiti per i prodotti**. Sia i produttori che chi mette in circolazione i prodotti che gli organi di controllo non hanno quindi bisogno di fare un confronto fra le diverse prescrizioni.
- Il **rimando è integrale**. Esso include infatti anche le osservazioni preliminari degli allegati corrispondenti. P.es. la 2a osservazione preliminare dell'allegato I della Direttiva sulle macchine recita:

"I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella presente direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissati possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi."

- Ogni requisito essenziale ha lo scopo di **evitare determinati rischi** oppure di **ridurli** il più possibile (p.es. rischi dovuti a elementi mobili, a rumore o a radiazioni; rischi d'incendio o di esplosione). Di conseguenza è **applicabile** a un prodotto concreto **solo nella misura** in cui da tale prodotto **deriva effettivamente il rischio** in questione (si veda l'esempio dell'orologio da polso di cui alla cifra 6.2).
  
- Una **regola speciale** - e quindi una deroga alle direttive europee - è contenuta **unicamente nell'articolo 4 OSIT**. Essa concerne le **lingue** ammesse per le **istruzioni per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, nonché gli opuscoli informativi** prescritti nei requisiti essenziali. Tali pubblicazioni devono essere redatte nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato. Se l'installazione e la manutenzione di un tale prodotto vengono eseguite da personale specializzato estero, le relative istruzioni possono essere anche nella lingua corrispondente. In questo caso le informazioni necessarie fornite agli organi esecutivi vengono accettate anche verbalmente in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Art. 4 OSIT

#### 6.4 Le norme tecniche designate

Con il "nuovo sistema" è obbligatorio osservare solo i requisiti essenziali. Dato che tali requisiti spesso sono formulati in termini molto generici, la LSIT prevede una **concretizzazione** mediante **norme tecniche designate formalmente**. Se tali norme sono state designate e vengono prodotti IAT in conformità delle stesse, **si presume che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti**. Art. 4a cpv. 1 LSIT Art. 4b cpv. 2 LSIT

In particolare:

- **Competente** per la designazione di norme tecniche ai sensi della LSIT è l'**UFIAML** d'intesa con l'**Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE)**. Titolo e fonte, rispettivamente ente presso cui le norme designate possono essere ottenute sono pubblicati nel Foglio federale. Art. 4a cpv. 1 LSIT Art. 8 LSIT
  
- **Per quanto possibile** si deve far ricorso a **norme tecniche armonizzate a livello internazionale**. Di conseguenza fino ad oggi nell'ambito della LSIT sono state designate esclusivamente norme fissate da organizzazioni europee di unificazione (CEN, CENELEC) e riconosciute nell'UE per la concretizzazione delle corrispondenti direttive. Art. 4 cpv. 2 LSIT

- Ai sensi della LSIT anche l'osservanza delle norme tecniche così designate resta **volontaria**. Ovviamente con la loro osservanza **migliora la posizione legale di chi mette in circolazione il prodotto**: per provare la conformità basta infatti dimostrare che uno IAT è stato effettivamente costruito conformemente alle norme designate in materia. Se ciò malgrado il prodotto non possedesse i requisiti essenziali, la relativa prova dovrebbe essere fornita interamente dall'autorità esecutiva.

Art. 4 cpv. 2  
LSIT

- Il fatto che l'osservanza delle norme tecniche designate sia facoltativa significa simultaneamente che il produttore, rispettivamente chi mette in circolazione il prodotto, può scegliere anche **altre vie** per soddisfare i requisiti essenziali - assumendosene la piena responsabilità. Peraltro anche in questo caso le norme tecniche designate possono essere importanti come criterio di riferimento.

Art. 4 cpv. 3  
LSIT

## 6.5 Le procedure per la valutazione della conformità

Componente essenziale del "nuovo sistema" sono pure le cosiddette **procedure di valutazione della conformità**. Si tratta di **verificare e attestare** sistematicamente che uno IAT è **conforme ai requisiti essenziali** ed eventualmente anche **alle norme tecniche designate**.

Art. 5 cpv. 1  
LSIT

Bisogna **distinguere fra valutazione in proprio e valutazione di un organo esterno**. Nel primo caso il produttore o il suo rappresentante hanno il diritto di effettuare essi stessi la valutazione della conformità del prodotto. Nel secondo caso devono invece rivolgersi a un "terzo" particolarmente qualificato ("**ufficio di valutazione della conformità**").

Art. 5 cpv. 2  
LSIT

I **tipi di procedure** in linea di principio disponibili per la valutazione della conformità di determinate installazioni e apparecchi tecnici sono stati definiti dal Consiglio federale nell'**OSIT**. Tali tipi di procedure sono descritti più dettagliatamente nel quadro dell'**ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica (OConf)**. Entrambe le ordinanze si sono orientate il più possibile alle rispettive direttive europee. Art. 4 a cpv. 1  
LSIT

Art. 5 OSIT

RS 819.115

Attualmente - ai sensi della LSIT - per la **maggior parte delle macchine e determinati DPI** è possibile effettuare una **valutazione in proprio** (cosiddetto "**modulo A**" secondo la "concezione globale" dell'UE).

All. 1 OSIT

Per **tutti gli altri IAT**, soggetti a prescrizioni di sicurezza speciali, è **obbligatorio rivolgersi a un ufficio di valutazione della conformità**, il quale però generalmente può scegliere fra diversi tipi di procedura.

All. 1 OSIT

In particolare:

- Come **tipi di procedura** l'OSIT offre - secondo la categoria di prodotti - la **procedura singola** (es.: esame singolo) oppure la **procedura combinata** (es.: esame per la certificazione e sistema di garanzia della qualità). All. 1 OSIT
  
- Il tipo di procedura da scegliere e le ulteriori condizioni concrete di una valutazione della conformità (costi, termini ecc.) sono oggetto di un **contratto di diritto privato** fra il produttore e l'ufficio da lui scelto.
  
- È possibile ricorrere da una parte agli **organismi di valutazione con sede in Svizzera, "accreditati"** per la relativa attività e quindi riconosciuti come competenti. Nel senso di una disposizione transitoria, fino al 31.12.1996 è sufficiente che venga inoltrata una domanda di accreditamento. Informazioni in merito agli accreditamenti e agli organismi accreditati possono essere fornite dall'Ufficio svizzero di accreditamento. Art. 6 cpv. 1 OSIT  
Art. 18 cpv. 2 OSIT
  
- Le valutazioni di conformità effettuate da **uffici con sede all'estero** sono sempre valide nell'ambito della LSIT, se un **trattato internazionale formale** (v. parte 8) lo prevede. Se però non è stato (ancora) concluso **nessun trattato del genere**, il riconoscimento avviene solo se sussistono i **presupposti** seguenti: Art. 6 cpv. 1 OSIT
  - L'ufficio estero deve disporre di una **qualifica equivalente** a quella richiesta in Svizzera (ossia un accreditamento o un'altra prova di competenza equivalente). Inoltre le **procedure di valutazione della conformità** applicate devono **soddisfare i requisiti svizzeri**. Art. 18 cpv. 2 LOTC  
Art. 6 cpv. 2 OSIT
  
  - Se inoltre la Svizzera - per ragioni di politica commerciale - nel settore in questione ha applicato una cosiddetta **"riserva di reciprocità"**, bisogna pure **poter provare** che le valutazioni della conformità effettuate dagli uffici svizzeri competenti sono riconosciute anche nello Stato estero corrispondente. Art. 18 cpv. 3 LOTC  
Art. 6 cpv. 3 OSIT

## 6.6 La prova della conformità

La LSIT non prevede **nessuna autorizzazione** di installazioni e apparecchi tecnici **rilasciata da autorità amministrative**. Però chiunque in Svizzera mette in circolazione uno IAT, qualora vengano esaminati dei campioni del prodotto deve **poter provare** agli organi di controllo competenti che tale IAT **possiede tutti i requisiti legali**.

Art. 4b LSIT

Il "nuovo sistema" prescrive i seguenti **mezzi di prova** della conformità degli IAT:

- Innanzitutto il produttore o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera deve rilasciare una **dichiarazione di conformità**, che succintamente deve indicare i dati più importanti del prodotto (in particolare l'identità del produttore e della persona che ha firmato la dichiarazione, una descrizione del prodotto, un elenco di tutte le prescrizioni, rispettivamente norme applicate, come pure l'ufficio di valutazione della conformità a cui ci si è rivolti).

Art. 7 cpv. 1  
OSIT

Secondo la categoria di prodotti, la dichiarazione di conformità deve essere **allegata** all'apparecchio (per esempio nel caso delle **macchine**) oppure **poter essere presentata** a richiesta degli organi d'esecuzione (per esempio nel caso degli **apparecchi a gas** e dei **DPI**). Se un prodotto è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, è possibile rilasciare un'unica dichiarazione completa.

Art. 7 cpv. 2-4  
OSIT

La lingua della dichiarazione di conformità può essere una delle **lingue ufficiali svizzere** (tedesco, francese o italiano).

Art. 7 cpv. 1  
OSIT

- In secondo luogo deve esserci la cosiddetta **documentazione tecnica**, a cui devono poter ricorrere gli organismi di controllo se malgrado la dichiarazione di conformità sussistono dubbi in merito al fatto che un apparecchio soddisfi o meno tutti i requisiti di legge.

Art. 8 cpv. 1  
OSIT

Secondo la categoria di prodotti, la documentazione tecnica deve comprendere in particolare: **piani, calcoli, verbali di collaudo, istruzioni per l'installazione e per l'uso**, come pure una descrizione delle soluzioni scelte per **prevenire i rischi** derivanti dal prodotto in questione.

Art. 8 cpv. 2  
OSIT

La documentazione o le informazioni necessarie alla sua valutazione devono essere presentate, rispettivamente messe a disposizione in una **lingua ufficiale svizzera** o in **inglese**. Per tutti i documenti vale l'obbligo di conservarli per almeno **dieci anni** dalla data di fabbricazione e di esibirli a richiesta degli organi di controllo.

Art. 8 cpv. 3  
OSIT

Art. 8 cpv. 1  
OSIT

Nemmeno la revisione della LSIT ha previsto per il momento un **contrassegno obbligatorio di conformità**. Da una parte la Svizzera non è autorizzata a includere nella propria legislazione il contrassegno CE previsto nell'Unione europea. Dall'altra, l'introduzione di uno speciale contrassegno svizzero di conformità contrasterebbe con l'obiettivo di evitare ostacoli tecnici al commercio. Comunque, installazioni e apparecchi tecnici che vengono messi legalmente in circolazione in Svizzera possono senz'altro recare un **contrassegno di conformità di uno stato estero** o **marchi di qualità di organizzazioni private**. Peraltro tali simboli sono giuridicamente irrilevanti.

Art. 5 cpv. 1  
LSIT

### 6.7 Ottenimento dei testi normativi

Nella misura in cui la LSIT applica il "nuovo sistema", **rimanda** ampiamente a **testi normativi di altro genere: direttive CE e norme tecniche**. Tali testi possono essere ottenuti nel modo seguente:

- Le **direttive CE** possono essere richieste all'**Ufficio centrale federale del materiale e degli stampati** oppure al **Centro informativo svizzero per norme tecniche (switec)**. Art. 9 cpv. 1  
OSIT
- I **titoli delle norme tecniche designate** vengono sempre pubblicati nel **Foglio federale** (v. 6.4). Da parte sua la "**switec**" tiene degli **elenchi aggiornati** dei titoli di tali norme e li mette a disposizione, dietro richiesta. Al medesimo indirizzo possono essere ottenuti anche i **testi integrali delle norme**, dietro pagamento delle tariffe previste dall'Associazione svizzera di normalizzazione (ASN). Art. 9 cpv. 2  
OSIT

## 7 Esecuzione della LSIT

---

### 7.1 Osservazione preliminare

Analogamente al sistema europeo, la LSIT definisce chiaramente i compiti e le responsabilità: **è chi mette in circolazione un prodotto che ha la piena responsabilità della conformità di quest'ultimo**. Gli organi statali di vigilanza non intervengono nel campo della valutazione della conformità; loro compito è solo garantire che gli uffici di valutazione della conformità possiedano la competenza richiesta. Fondamentalmente la **vigilanza statale** inizia solo sul mercato, cioè **dopo la messa in circolazione** del prodotto, mediante **controlli ulteriori (= sorveglianza del mercato, ossia a posteriori)**. Solamente nel caso dell'offerta di IAT (esposizione e presentazione nell'ambito di fiere, esposizioni ecc.) gli organi esecutivi possono intervenire anche prima della messa in circolazione.

### 7.2 La normativa vigente

#### 7.2.1 Organi della LSIT

##### 7.2.1.1 Organi esecutivi

Art. 11 OSIT

Agli organi esecutivi spetta il controllo ulteriore dell'osservanza delle prescrizioni riguardanti la messa in circolazione (sorveglianza del mercato).

Per IAT impiegati prevalentemente in aziende sono competenti:

- l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)
- determinate **organizzazioni specializzate** (Servizio per la prevenzione infortuni nell'agricoltura [SPIA], Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS), Società svizzera dell'industria del gas e delle acque [SSIGA], Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [IFICF], Concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita);
- le **autorità cantonali della legge sul lavoro** (ispettorati del lavoro).

Per IAT impiegati prevalentemente fuori dell'ambito aziendale sono competenti:

- l'Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (upi);
- le organizzazioni specializzate che collaborano con l'upi;
- gli uffici a cui i Cantoni hanno affidato determinati compiti.

#### 7.2.1.2 Commissione federale delle installazioni e degli apparecchi tecnici (CFIT)

La CFIT ha il compito di prestare consulenza al Consiglio federale per l'esecuzione della legge. Essa informa gli organi esecutivi in merito ai provvedimenti presi per garantire la sicurezza di IAT. Art. 9 LSIT  
Art. 13 OSIT

In base al suo modello direttore la CFIT:

- cura un'applicazione mirata, coordinata e uniforme della LSIT;
- mira al coordinamento fra la LSIT e altre prescrizioni sulla sicurezza di IAT, come pure nel campo dell'applicazione di tali prescrizioni;
- si procura le basi necessarie per poter promuovere la sicurezza di IAT, identificare i punti principali, stabilire priorità e prendere provvedimenti;
- informa costantemente gli ambienti interessati sulle questioni concernenti la sicurezza di IAT.

#### 7.2.1.3 Autorità di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione della legge spetta all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML). L'Ufficio federale si occupa, d'intesa con la CFIT, di coordinare le attività degli organi esecutivi e decide in merito a questioni di competenza. Art. 14 OSIT

#### 7.2.2 La sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato (controllo ulteriore) spetta agli organi esecutivi. Nel quadro di **controlli per campionatura** o **controlli singoli** verificano se gli IAT in circolazione soddisfano le prescrizioni di sicurezza. Tali controlli possono essere di varia intensità: Art. 10 cpv. 1  
LSIT; art. 12  
OSIT

- verifica formale, se esiste una dichiarazione di conformità sufficiente;
- controllo della documentazione tecnica, oppure
- esecuzione di prove tecniche (a tal fine si possono prelevare dei campioni).

Motivo di tali controlli possono essere:

- comunicazioni di autorità, organizzazioni o privati;
- accertamenti effettuati dagli organi esecutivi stessi;
- mandati dell'UFIAML e/o della CFIT.

Agli organi esecutivi devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie, inoltre deve essere concesso di consultare i documenti, in particolare la prova di conformità. Gli organi esecutivi devono trattare tali informazioni in modo confidenziale: devono serbare il segreto a meno che gli accertamenti fatti non siano importanti per la sicurezza di IAT o per lo scambio di esperienze sulle misure tecniche di sicurezza.

Art. 10 cpv. 2  
e 3 LSIT

Per l'esecuzione dei controlli gli organi esecutivi possono riscuotere delle tasse.

Art. 7 LSIT

Se il prodotto non è conforme alle prescrizioni, l'organo esecutivo lo comunica a chi l'ha messo in circolazione, invitandolo a esprimere le sue osservazioni. In seguito ordina mediante decisione formale le eventuali misure di sicurezza necessarie, accordando un adeguato termine per la loro adozione. Gli organi esecutivi possono ordinare che gli IAT che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e salute o le regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.

Art. 12 cpv. 2  
OSIT; art. 11  
cpv. 2 LSIT

### 7.2.3 Rimedi giuridici

Art. 12 LSIT

Le decisioni degli organi esecutivi possono essere impugnate dagli interessati. Se si tratta di decisioni di organi esecutivi cantonali bisogna seguire la procedura cantonale. Contro le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni si può presentare ricorso alla Commissione di ricorso federale per l'assicurazione contro gli infortuni. Contro le decisioni di quest'ultima può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

#### 7.2.4 Disposizioni penali

Art. 13 LSIT

Sono punibili:

- l'offerta e la messa in circolazione di IAT che non soddisfano le prescrizioni legali;
- l'uso illecito di contrassegni di collaudo;
- la violazione dell'obbligo di dare informazioni;
- la violazione dell'obbligo di serbare il segreto.

Chi agisce intenzionalmente è passibile di arresto o multa; se l'autore ha agito per negligenza, viene punito con la multa.

#### 7.3 Principi della futura esecuzione

Per mandato del Consiglio federale l'UFIAML ha elaborato un nuovo modello di esecuzione che dovrebbe garantire un'esecuzione più efficace ed efficiente della LSIT (v. 3). A titolo d'informazione tale modello - che **non è ancora stato tradotto in pratica** - viene presentato succintamente.

Nell'ambito della futura esecuzione la sorveglianza del mercato dovrebbe essere suddivisa in tre settori funzionali:

- osservazione del mercato;
- controllo del mercato;
- pianificazione, coordinamento e direzione dell'intera attività esecutiva.

L'**osservazione del mercato** deve contribuire a ottenere le informazioni necessarie per la pianificazione e il coordinamento dell'esecuzione. L'osservazione del mercato si limita all'osservazione e all'esame di IAT sotto il punto di vista della loro sicurezza; non fa perciò ancora parte dell'attività esecutiva vera e propria. Se in base a indicazioni concrete od osservazione di determinati IAT si riscontrano o sospettano dei difetti, la cosa viene comunicata all'UFIAML o direttamente all'organo esecutivo competente per l'esecuzione dei controlli. Dato che l'osservazione del mercato deve permettere di ottenere una panoramica completa, vanno notificati anche i nuovi prodotti a rischio apparsi sul mercato, che comportano un certo pericolo potenziale.

Per il settore aziendale-professionale l'osservanza del mercato dovrebbe essere assegnata ai Cantoni (ispettorati cantonali del lavoro). Infatti essi sono già presenti nelle aziende con la loro attività di vigilanza per la tutela dei lavoratori e con un minimo di lavoro supplementare possono svolgere anche questa funzione di osservazione del mercato. Nel campo al di fuori delle aziende l'osservazione del mercato deve essere curata dagli organi dell'upi, delle organizzazioni per la tutela dei consumatori ed eventualmente dagli uffici cantonali che hanno ricevuto il mandato corrispondente.

**Il controllo del mercato** con le mansioni esecutive vere e proprie (v. sopra cifra 7.2.2) deve essere effettuato fundamentalmente dalla Suva nel campo aziendale, mentre in quello extra-aziendale dovrebbe essere in linea di principio compito dell'upi; per determinate lacune in settori relativamente ristretti si dovrebbe ricorrere a organizzazioni specializzate. I Cantoni non saranno più attivi nell'ambito del controllo del mercato.

**Pianificazione, coordinazione e direzione** dell'attività esecutiva vengono curate dall'UFIAML, d'intesa con la CFIT.

## 8 Trattati internazionali

---

Una **gran parte** delle installazioni e degli apparecchi tecnici prodotti in Svizzera viene **esportata**. Viceversa una **quota notevole** di IAT messi in circolazione in Svizzera proviene **dall'estero**. In entrambi i casi il **partner di gran lunga più importante** per il nostro Paese è l'**Unione europea** (nel 1995 la quota del totale delle importazioni svizzere provenienti dall'UE è stata del 62,1%, delle esportazioni verso l'UE, il 79,8%).

Dato che con la revisione la LSIT prescrive per le installazioni e gli apparecchi tecnici i medesimi requisiti come le norme dell'UE vigenti in materia, le condizioni generali del traffico commerciale in questo campo sono già notevolmente migliorate. Non è più necessario costruire IAT secondo specificazioni differenti.

Malgrado questa armonizzazione delle prescrizioni restano però **due problemi**: il **riconoscimento reciproco** delle **valutazioni obbligatorie della conformità** effettuate dagli uffici competenti, come pure la **collaborazione transfrontaliera** fra le autorità esecutive.

In particolare:

- Le **valutazioni obbligatorie della conformità** sono riconosciute nell'**Unione europea** solo se provengono da **uffici competenti**, cosiddetti "**servizi notificati**". In linea di principio sono autorizzati alla notifica solo gli Stati dell'UE, rispettivamente SEE, non però la Svizzera.
- Per gli **uffici accreditati in Svizzera** ciò significa che le loro valutazioni della conformità **non sono riconosciute nell'UE**, finché un trattato internazionale formale non lo prevede. Resta possibile solo la collaborazione con gli uffici notificati nello SEE in rapporto di submandato (cosiddetto "**subcontracting**").
- Un ostacolo possono essere anche le frontiere nazionali, se per esempio IAT distribuiti a livello internazionale si rivelano un rischio per la sicurezza. In tali casi è interessante una **collaborazione disciplinata fra gli organi esecutivi nazionali**, retta da un trattato internazionale

La LSIT, ma anche la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC) conferiscono al **Consiglio federale** la **competenza** di concludere sui punti sopraccitati dei trattati internazionali formali con altri Stati. La controparte principale è l'UE, con la quale alla fine del 1994 sono iniziate le relative trattative.

Art. 5 cpv. 3  
LSIT; art. 14  
LOTIC

## 9 Importanza della LSIT

---

Con la **revisione del 1993/95** la LSI è diventata più importante. Per importanti categorie di prodotti i requisiti di sicurezza sono stati **formulati più concretamente** e simultaneamente **armonizzati** con la legislazione dell'Unione europea. Inoltre sono state poste le **basi per i trattati internazionali** e per una **migliore esecuzione**.

### 9.1 Importanza per i produttori

Il fabbricante deve conformare **scrupolosamente alle nuove prescrizioni** la produzione di installazioni e apparecchi tecnici. Ciò vale in particolare per i prodotti assoggettati alle prescrizioni di sicurezza particolari della LSIT. Già nella fase della loro **concezione, della fabbricazione, del collaudo** o della **valutazione della conformità**, fino alla preparazione e alla conservazione di una **documentazione tecnica** completa bisogna tener conto delle esigenze della LSIT.

In compenso il fabbricante ottiene un prodotto che, senza bisogno di modifiche, può essere messo in circolazione non solo in **Svizzera**, bensì anche in tutto lo **Spazio economico europeo** e sovente in molte altre regioni del mondo.

### 9.2 Importanza per chi mette in circolazione i prodotti

La LSIT **obbliga** direttamente solo chi **mette in circolazione** installazioni o apparecchi tecnici. Tale persona è pienamente **responsabile** del fatto che il prodotto **soddisfi tutti i requisiti** (dalle sue caratteristiche alla valutazione della conformità fino alla documentazione tecnica) e - a richiesta - deve **poterlo provare** integralmente agli organi esecutivi. Per gli IAT che devono soddisfare particolari requisiti di sicurezza l'assunzione di tale responsabilità deve essere manifestata anche formalmente mediante una dichiarazione di conformità.

Se un apparecchio non soddisfa i requisiti, ciò non comporta solo **misure amministrative**, p.es. nel senso che l'ulteriore commercializzazione viene assoggettata a restrizioni o proibita, bensì la LSIT prevede pure **sanzioni penali**.

### 9.3 Importanza per i datori di lavoro

Le installazioni e gli apparecchi tecnici che sono messi in circolazione ai sensi della LSIT **fondamentalmente soddisfano** anche i **requisiti della sicurezza sul lavoro**. Gli eventuali gravami supplementari, segnatamente in merito alle condizioni concrete d'impiego nell'azienda, non dovrebbero comportare l'impossibilità di impiegare prodotti conformi alla LSIT.

Per tale ragione è nell'**interesse del datore di lavoro** acquistare solo installazioni e apparecchi **conformi alla LSIT**. Si dovrebbero sempre esigere dal fornitore la documentazione e le garanzie corrispondenti.

### 9.4 Importanza per i consumatori

Con riserva di altre prescrizioni speciali - il **campo d'applicazione della LSIT** è completo e in particolare copre anche i settori della **casa**, degli **hobby** e dello **sport**. Di conseguenza la legge è di **grande interesse** anche per i **consumatori**.

Per far sì per esempio che sul mercato d'ora in poi arrivino solo attacchi da sci, macchine per cucina, macchine per la lavorazione del legno o attrezzature alpinistiche veramente sicure, al momento dell'**acquisto** si dovrebbe tener conto della **conformità alla LSIT**. In particolare si può richiedere dal commerciante una dichiarazione, rispettivamente una garanzia di conformità. Se ciò nonostante sussistessero dubbi in merito alla sicurezza di un prodotto, si dovrebbe comunicarlo all'ufficio centrale di vigilanza (UFIAML).

**Tabella: Presupposti per la messa in circolazione**

Tipi di IAT	Sicurezza secondo	Procedure per la prova	Forma della prova
<b>Macchine</b> Art. 2 cpv. 1 OSIT	Requisiti essenziali di sicurezza e salute Art. 3 LSIT e art. 3 cpv. 1 OSIT	<b>Macchine</b> Valutazione della conformità da parte di chi le mette in circolazione (produttore) Allegato 1, capo A, lett. a OSIT	Dichiarazione di conformità di chi mette in circolazione il prodotto (produttore). Deve essere consegnata insieme con la macchina; documentazione tecnica. Art. 7 cpv. 2, art. 8 OSIT
<b>Apparecchi a gas</b> Art. 2 cpv. OSIT	Requisiti essenziali di sicurezza e salute Art. 3 LSIT e art. 3 cpv. 2 OSIT	<b>Macchine speciali (come da allegato IV della DMA)</b> Valutazione della conformità da parte dell'ufficio preposto a tale compito Allegato 1, capo A, lett. b, c OSIT rispettivamente art. 1, come pure allegato 1 OConf	Dichiarazione di conformità di chi mette in circolazione il prodotto (produttore). Deve essere consegnata insieme con la macchina; documentazione tecnica. Art. 7 cpv. 2, art. 8 OSIT
<b>Dispositivi di protezione individuale</b> Art. 2 cpv. 3 OSIT	Requisiti essenziali di sicurezza e salute Art. 3 LSIT e art. 3 cpv. 3 OSIT	<b>Apparecchi / dispositivi di sicurezza / elementi costruttivi</b> Valutazione della conformità da parte dell'ufficio preposto a tale compito Allegato 1, capo B, lett. a, b OSIT rispettivamente art. 2, come pure allegato 2 OConf	Dichiarazione di conformità di chi mette in circolazione il prodotto (produttore). Deve essere presentata a richiesta; documentazione tecnica. Art. 7 cpv. 3, art. 8 OSIT
<b>Altri IAT</b> Art. 2 cpv. 1 LSIT escl. IAT secondo art. 2 OSIT	Regole della tecnica riconosciute Art. 3 LSIT	<b>Categoria I</b> Valutazione della conformità da parte di chi mette in circolazione il prodotto (produttore) Allegato 1, capo C, lett. a OSIT  <b>Categoria II</b> Valutazione della conformità da parte dell'ufficio preposto a tale compito Allegato 1, capo C, lett. a OSIT rispettivamente art. 3, come pure allegato 3 OConf  <b>Categoria III</b> Valutazione della conformità da parte dell'Ufficio preposto a tale compito, inoltre il produttore deve disporre di un sistema di garanzia della qualità Allegato 1, capo C, lett. a, b OSIT rispettivamente art. 3, come pure allegato 3 OConf	Dichiarazione di conformità di chi mette in circolazione il prodotto (produttore). Deve essere presentata a richiesta; documentazione tecnica. Art. 7 cpv. 3, art. 8 OSIT
		Chi mette in circolazione il prodotto deve poter provare in modo adeguato che lo IAT è stato fabbricato secondo le regole della tecnica riconosciute.	La forma della prova non è definita.

**LSIT** : Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19.03.1976 rispettivamente 18.06.1993

**OSIT** : Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 12.06.1995

**OConf** : Ordinanza sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 12.06.1995

**DMA** : Direttiva CE 89/392 del 14 giugno 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Direttiva sulle macchine)

## Abbreviazioni

ASIT	Associazione svizzera ispezioni tecniche
ASN	Associazione svizzera di normalizzazione
ASS	Associazione svizzera per la tecnica della saldatura
CE	Comunità europea
CFIT	Commissione federale delle installazioni e degli apparecchi tecnici
CITIR	Concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita
DFEP	Dipartimento federale dell'economia pubblica
DPI	Dispositivi di protezione individuale
FF	Foglio federale
IAT	Installazioni e apparecchi tecnici
IFICF	Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
LSIT	Legge federale del 19.03.1976 (+ modificazione del 18.06.1993) sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, RS 819.1
LSITv	LSIT "vecchia"
LOTG	Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
LRDP	Legge sulla responsabilità per danno da prodotti
OConf	Ordinanza sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OSIT	Ordinanza del Consiglio federale del 12.06.1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
RU	Raccolta ufficiale del diritto federale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SPIA	Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura
SEE	Spazio economico europeo
SSIGA	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
switec	Centro informativo svizzero per norme tecniche
UCFSM	Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale
UE	Unione Europea
USA	Ufficio svizzero di accreditamento
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFEE	Ufficio federale dell'economia esterna
UFIAML	Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
upi	Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni

## Indirizzi

- ASIT Associazione svizzera ispezioni tecniche**  
Plattenstr. 77; casella postale 35; 8030 Zurigo; tel. 01/252 80 40, fax: 061/251 89 87
- ASN Associazione svizzera di normalizzazione**  
Mühlebachstr. 54; 8008 Zurigo; tel. 01/254 54 54; fax: 01/254 54 74
- ASS Associazione svizzera per la tecnica della saldatura**  
St. Alban-Rheinweg 222; 4006 Basilea; tel.: 061/317 84 84, fax: 061/317 84 80
- CFIT Commissione federale delle installazioni e degli apparecchi tecnici**  
Fluhmattstr. 1, casella postale 2713; 6002 Lucerna, tel. 041/419 51 11, fax 041/419 58 28
- CITIR Concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita**  
Allmendstr. 2; 3600 Thun; tel.: 033/23 30 87, fax: 033/23 28 36
- IFICF Ispettorato federale degli impianti a corrente forte**  
Luppmenstr. 1; 8320 Fehralt Dorf; tel.: 01/956 12 12, fax: 01/956 12 22
- SPIA Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura**  
Picardiestr. 3; 5040 Schöftland; tel. 062/739 50 40, fax: 062/739 50 30
- SSIGA Società svizzera dell'industria del gas e delle acque**  
Casella postale 658; 8027 Zurigo; tel.: 01/288 33 33, fax: 01/202 16 33
- Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni**  
Fluhmattstr. 1; 6002 Lucerna; tel. 041/419 51 11, fax: 041/419 58 28
- switec Centro informativo svizzero per norme tecniche**  
c/o SNV, Mühlebachstr. 54, 8008 Zurigo; fax 01/254 54 74, tel. 01/254 54 55
- UCFSM Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale**  
3003 Berna, tel.: 031/322 39 15, fax: 031/322 39 75
- UFIAML Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro**  
Installazioni e impianti tecnici  
Neptunstr. 60, casella postale; 8032 Zurigo, fax: 01/389 10 69; tel. 01/389 10 60
- USA Ufficio svizzero di accreditamento**  
Lindenweg 50; 3084 Wabern; tel.: 031/323 35 11, fax: 031/323 35 10
- upi Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni**  
Laupenstr. 11; casella postale, 3003 Berna; tel. 031/390 22 22, fax: 031/390 22 30